



Sentenza n. 46 /2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del giudice Marcello Iacubino,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **35785/PC** del registro di segreteria, promosso
ad istanza di:

XX, nato a Lecce il XX, rappresentato e difeso dagli avv.ti Egidio Vergine e Silvia Di
Noia (pec: vergine.egidio@legalmail.it; dinoia.silvia@ordavvle.legalmail.it);

nei confronti di:

I.N.P.S. (gestione ex INPDAP), in persona del legale rappresentante p.t., contumace.

Oggetto: riconoscimento pensione di reversibilità quale figlio orfano maggiorenne
invalido.

Ritenuto in

FATTO

1. – Con il ricorso in epigrafe il sig. XX ha chiesto il riconoscimento del diritto alla
pensione di reversibilità, in qualità di orfano maggiorenne inabile del sig. XX, titolare di
trattamento di pensione categoria VOCTPS (iscr. XX), deceduto in data XX.

Riferisce il ricorrente:

- di essere affetto da molti anni da “schizofrenia cronica in terapia continua”, con relativa grave compromissione della vita sociale e lavorativa;
- di aver manifestato i primi sintomi nel 2007 fino a quando, dal 2017, lo stesso ha deciso di farsi seguire dal Centro di salute mentale – sede di San Cesario di Lecce – accettando di seguire una terapia psicofarmacologica;
- di essersi sottoposto, in data XX, agli accertamenti sanitari per l’accertamento dell’invalidità civile e che la CML di Lecce all’unanimità lo ha giudicato “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%” ai sensi dell’art. 2 e 12 della l. n. 118/1971, con decorrenza dal 21.06.2018;
- che venti giorni dopo il suddetto accertamento sanitario, e precisamente in data XX, veniva a mancare il padre;
- di aver conseguentemente presentato all’Istituto previdenziale, in data XX, domanda per il riconoscimento della pensione di reversibilità, per il tramite del patronato ENASC, dichiarando di essere inabile al lavoro e non percettore di alcun reddito;
- di essere stato convocato a visita medica presso la Commissione medica di verifica di Bari che, con verbale BL/G n. 17564 del 14.10.2019, concludeva per la non sussistenza di *«assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del decesso del dante causa (XX)»*;
- che l’INPS, sulla scorta delle risultanze dell’accertamento sanitario, rigettava la domanda del sig. XX tesa a conseguire il trattamento pensionistico di reversibilità.

Chiede, in conclusione, che sia dichiarato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità, con decorrenza dalla data della domanda (XX), osservando, al riguardo, che l’invalidità civile già riconosciuta nella misura del 100% in data anteriore al decesso del

de cuius e gli ulteriori accertamenti sanitari e la documentazione prodotta dimostrerebbero, al contrario di quanto ritenuto dalla Commissione medica, una grave condizione invalidante tale da determinare l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

In via istruttoria, chiede disporsi c.t.u. medico legale, al fine di acclarare la sussistenza del requisito sanitario; quanto al requisito economico, il ricorrente lo considera *«aspetto non controverso della vicenda [...] comunque comprovato dal modello OBIS/M 2018 rilasciato dall'INPS»*.

2. – L'INPS, sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.

3. – Disposti alcuni incumbenti istruttori, la causa giungeva all'udienza dell'XX in cui, il giudice precedentemente investito della trattazione del giudizio, considerato che, ai fini della valutazione circa la sussistenza, in capo al sig. XX, del requisito dell'inabilità al lavoro, non fosse possibile esprimere, allo stato degli atti, un sicuro giudizio in ordine alla sussistenza del menzionato requisito sanitario, investiva – impregiudicata ogni ulteriore statuizione in rito e nel merito – il Collegio Medico Legale presso la Corte dei conti (integrato da specialisti nelle branche d'interesse ove non presenti), ai fini della remissione di un motivato parere in ordine al seguente quesito: *«se, alla data del XX (di decesso del padre, sig. XX), avuto riguardo alle concrete condizioni fisiche del ricorrente e alle infermità dallo stesso dedotte e documentate, considerato che il medesimo risulta affetto da “psicosi schizofrenica cronica” e che in data XX è stato riconosciuto INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71, il XX, si trovasse nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa»*.

4. – Con parere definitivo depositato in data 21.12.2023 il citato Collegio Medico Legale ha così concluso *«la patologia ad impronta squisitamente psichiatrica ed espressività nel campo delle psicosi schizofreniche, che affliggeva il ricorrente XX rendesse lo stesso al XX, data della morte del dante causa, nelle condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa»*.

5. – Nell'ultima udienza del 18.01.2024 questo giudice con ordinanza a verbale chiedeva alla parte ricorrente di dimostrare il possesso del requisito della vivenza a carico, depositando al riguardo la opportuna documentazione in data 23.02.2024.

Nell'odierna udienza, il patrono del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso alla luce del parere rimesso dal CTU.

Il giudizio è stato quindi definito con sentenza, provvedendosi in udienza a dare lettura del dispositivo, di seguito trascritto.

Considerato in

DIRITTO

1. – La parte ricorrente lamenta il rigetto della domanda di pensione di reversibilità da parte dell'Istituto di Previdenza. Il provvedimento negativo è motivato dall'assenza del requisito sanitario previsto per legge per gli orfani maggiorenni.

2. – Nel merito, va premesso che il diritto degli orfani maggiorenni del dipendente civile o militare, o del pensionato, a percepire la pensione di reversibilità è disciplinato artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l'art. 82, primo comma, stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare (...), ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o

in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

L'articolo 85 dello stesso d.P.R. definisce nel dettaglio quali siano condizioni economiche richieste, sempre che tali condizioni sussistano al momento della morte del dipendente o del pensionato.

Il quadro normativo di riferimento è poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14/04/1939, n. 636, convertito nella L. 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito con l'art. 2, della L. 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, L. 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 222 del 12.6.1984 stabilisce, poi, che *«ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa»*.

In sostanza, quindi, perché l'orfan maggiorene possa conseguire la pensione prevista per i superstiti è necessario che lo stesso, alla morte del dante causa, sia nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa e tale requisito è da considerarsi in termini di inabilità totale ed assoluta, come affermato da condivisa giurisprudenza della Cassazione (cfr. Sez. L. 08-05-2014, n. 9946).

La legge 335/1995, art. 1, comma 41, ha confermato l'estensione anche ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale

obbligatoria.

Oltre al requisito sanitario, occorre anche il possesso del requisito della c.d. vivenza a carico, il quale è dimostrato, secondo giurisprudenza costante, laddove sussistano due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento dei superstiti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità, costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza, per gli stessi, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza, concetto, quest'ultimo, che richiama l'espressione “*mezzi necessari per vivere*” di cui all’art. 38, comma 1 Cost. (Cassazione civile Sentenza, Sez. Lav., 04/02/2008, n. 2630).

3. – Nella specie e sotto il primo profilo, da quanto emerge dalla documentazione sanitaria esaminata anche dal CML del Ministero della Difesa e dal parere da questi rimesso a seguito della seduta del 21 dicembre 2023, in cui il citato organo ha rassegnato come sopra la conclusione del proprio lavoro, può ritenersi che la parte ricorrente, alla data del XX (di decesso del padre, sig. XX), fosse inabile in modo assoluto e totale al lavoro.

In particolare, la documentazione sanitaria esaminata dal CML in sede di remissione del parere, ha condotto detto Collegio a ritenere quanto segue: *«Nello specifico e per quanto di interesse al presente parere, il quadro insistente da molti anni a carico del ricorrente è ben definito dal corredo sintomatologico del disturbo psicotico breve: una situazione di scompenso grave, drammatica, e spesso rappresenta la risposta ad un evento stressante. Il soggetto manifesta una crisi acuta con sintomi di tipo psicotico, per cui perde il normale rapporto con la realtà e sviluppa allucinazioni, deliri ed un comportamento strano, bizzarro e disorganizzato, aggressivo o violento, potenzialmente*

pericoloso per sé o per gli altri. I sintomi psicotici sono presenti per un breve periodo di tempo, più di un giorno e meno di un mese.

Detto ciò, non è possibile invero pensare, che un paziente di siffatta complessità personologica, con periodi di normalità gestionale non prevedibile, intervallati da out floridi e produttivi nel senso del distacco patologico dalla realtà, possa nel contempo essere considerato ancora in possesso, di quei cascami di capacità e validità lavorativa da esprimere trasversalmente nel tempo, riconosciuti insiti nel ricorrente dalla CMV di Bari, ma senza la considerazione da applicare in ogni caso simile, del sotteso pregiudizio alla dignità che tale prova comporterebbe, in un paziente fragile ed incapace di possedere senso critico per sé stesso prima che verso il mondo esterno e soprattutto non in grado di dare continuità ad alcuna prestazione mansionale, di qualsiasi natura essa possa essere.

Nello stesso tempo si ritiene che per il caso posto all'attenzione, non venne tenuta in debita considerazione la mancanza di gestione personale del paziente stesso ed il fatto che il mediocre compenso farmacologico sottintendeva semplicemente l'assenza di self control e coscienza del sé rispetto alla malattia, segno evidente che la componente psichiatrica era in grado all'epoca di rendere incapace il soggetto rispetto alla realtà ed in maggior modo sarebbe dovuta essere considerata quale inattesa, qualsivoglia prestazione lavorativa continuativa e performante.

Per quanto sopra esposto lo scrivente Collegio ritiene che, la patologia ad impronta squisitamente psichiatrica ed espressività nel campo delle psicosi schizofreniche, che affliggeva il ricorrente XX, (alla data di decesso del padre, Sig. XX del XX, avuto riguardo alle concrete condizioni fisiche del ricorrente e alle infermità dallo stesso

dedotte e documentate, considerato che il medesimo risultava affetto da "grave psicosi schizofrenica cronica resistente a terapia" e che in data XX è stato riconosciuto INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% ex art. 2 e 12 L. 118/71), rendesse lo stesso, al XX, nelle condizioni di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.».

Va dunque condiviso quanto rilevato dal citato organo medico-legale, da reputarsi coerente con la documentazione sanitaria in atti e basata sulla corretta individuazione dei parametri di riferimento per la concessione della pensione per il figlio maggiorenne. Tale parere non è stato peraltro oggetto di contestazione alcuna da parte dell'ente previdenziale convenuto (il quale non si è costituito in giudizio), in modo da indurre questo giudice a disattendere o contraddire le conclusioni in esso rassegnate.

4. – Il ricorso in esame deve, pertanto, essere accolto, e per l'effetto, va riconosciuto il diritto del ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità a partire dalla data del decesso del padre, perché la domanda è stata presentata entro un biennio dal decesso, ai sensi dell'art. 191, comma 3, del citato d.P.R. n. 1092/73, in concorso con gli altri presupposti di legge di cui è stata data dimostrazione all'esito dell'ultima ordinanza istruttoria disposta da questo giudice. In particolare, dalla documentazione da ultimo depositata risulta la non autosufficienza economica/reddituale del ricorrente in riferimento al limite reddituale di cui all'art. 14 *septies* della legge 33/1980 (negli anni di riferimento egli risultava in possesso di redditi pari a zero); il pregresso mantenimento in via continuativa e abituale del superstite da parte del dante causa, il quale emerge dalla mancanza di redditi propri; dalla dimostrazione della convivenza tra tali due soggetti; dalla non autosufficienza economica/nullatenenza del ricorrente, dimostrata attraverso la

produzione di pertinente certificazione dell'Agenzia delle entrate competente relativa alla situazione reddituale e tributaria del ricorrente per le annualità d'imposta 2017 e 2018, da cui risulta altresì che nei citati anni d'imposta egli fosse a carico fiscalmente del proprio genitore.

5. – Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, sui ratei arretrati spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria secondo il criterio del c.d. assorbimento dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo.

6. – In merito alle spese legali, la parte resistente va condannata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione, eccezione e domanda:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto della parte ricorrente all'attribuzione della pensione di reversibilità dalla data del XX;
- riconosce gli accessori nei sensi in motivazione;
- condanna l'INPS alla rifusione dei compensi di lite in favore del ricorrente, che si liquidano nell'importo complessivo di euro 800,00 oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 7 marzo 2024.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

Il giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

IL GIUDICE

F.to digitalmente (Cons. Marcello Iacubino)

Depositata in Segreteria il 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma

In esecuzione del provvedimento del G.U.P., ai sensi dell'art.52, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli

altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali dante ed aventi causa.

Bari, 11/03/2024

L'Assistente Amministrativo

F.to digitalmente Dott.ssa Caterina Di Palma